

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

-----

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'Ufficio Centrale per il Referendum composto dai  
Signori:

dott. Salvatore	CAPORASO	Presidente
dott. Antonio	SINISCALCHI	Vice Presidente
dott. Tommaso	NOVELLI	Vice Presidente
dott. Renato	GRANATA	Componente
dott. Cesare	MOSCONE	Componente
dott. Bruno	FABI	Componente
dott. Giuseppe	BARONI	Componente
dott. Modestino	PEDRONI	Componente
dott. Giuseppe	DELFINI	Componente
dott. Filippo	AURITI	Componente
dott. Alfonso	ALIBRANDI	Componente
dott. Marcello	DONDONA	Componente
dott. Dante	RENDA	Componente
dott. Arnaldo	ANGIONI	Componente
dott. Gennaro	FASANI	Componente
dott. Giuseppe	RUBINO	Componente
dott. Vittorio	LOVERRE	Componente
dott. Eleuterio	CALCAGNI	Componente
dott. Eduardo	FERNANDES	Componente
dott. Ascenso	D'ONOFRIO	Componente
dott. Franco	NEGRO	Componente
dott. Vittorio	VALENTINO	Componente
dott. Alberto	TEDOLDI	Componente
dott. Cesare	FORNARI	Componente
dott. Renato	SPIZUOCO	Componente

Riunito in Camera di Consiglio ha emesso la seguente

ORDINANZA


sulla richiesta di referendum abrogativo della Legge 22 maggio 1975, n.152, recante "Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico".

====

Vista la precedente ordinanza dell'Ufficio in data 6 dicembre 1977, con la quale è stata riconosciuta la legittimità della richiesta di referendum abrogativo della Legge 22 maggio 1975, n.152, recante "Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico", ad eccezione dell'art. 5 abrogato e sostituito dall'art. 2 della Legge 8 agosto 1977, n.533;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale 2 febbraio 1978 n.16 che ha dichiarato ammissibile la relativa richiesta;

premesso che il Comitato del referendum per l'abrogazione della citata legge n.152 ha promosso - con ricorso 7 gennaio 1978 - conflitto di attribuzioni nei confronti di quest'Ufficio, impugnando la predetta ordinanza per avere escluso dal referendum l'art. 5; che la Corte con ordinanza n.17 del 1978 ha ritenuto l'ammissibilità del conflitto e, nel corso del conseguente giudizio, ha sollevato d'ufficio, con ordinanza n.44 del 1978, questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 della legge n.352 del 1970; che, con successiva sentenza 17 maggio 1978 n.68, la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità del cit. art. 39 "limitatamente alla parte in cui non prevede che se la abrogazione degli atti • delle singole disposizioni cui si riferisce il referendum venga accompagnata da altra disciplina della stessa materia, senza modificare nè i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente nè i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti, il referendum si effettui sulle nuove disposizioni legislative"; che, infine, con sentenza 23 maggio 1978 n.69, la Corte Costituzionale, pronunciando sul conflitto, mentre ha osservato che la cessazione delle operazioni referendarie, relativamente all'art. 5 della legge n.152 del 1975, era stata dichiarata in "puntuale applicazione del disposto dell'art. 39"




per l'intervenuta sua abrogazione e sostituzione in forza dell'art. 2 della Legge n.533 del 1977, ha peraltro dichiarato che il citato art. 39, così come risultante dalla sopravvenuta sentenza n.68, non attribuisce all'Ufficio Centrale per il Referendum presso la Corte di Cassazione il potere di disporre la cessazione delle operazioni del referendum relative alle disposizioni dell'art. 5 legge n.152 del 1975 senza avere previamente valutato se il referendum non debba effettuarsi sulla nuova normativa contenuta nell'art. 2 della legge n.533 del 1977, ed ha conseguentemente annullato la citata ordinanza dell'Ufficio 6 dicembre 1977, nella parte in cui modifica il quesito referendario, eccettuandone l'art. 5;

considerato che, per effetto di tale decisione, quest'Ufficio è ora chiamato a rinnovare il giudizio di legittimità della richiesta in riferimento al citato art. 5 nel testo risultante dall'art. 2 della legge n.533 del 1977;

che a tal fine occorre valutare gli effetti dell'abrogazione sostitutiva portata dall'art. 2 legge n.533 del 1977 sulle operazioni referendarie relative all'art. 5 della legge n.152 del 1975;

che, invero, nella citata sentenza n. 68 la Corte Costituzionale - dopo avere premesso che ogni vicenda abrogativa, comunque attuata esclude che il referendum possa avere ad oggetto le disposizioni abrogate - ha precisato che, quando l'abrogazione sia accompagnata da altra disciplina della stessa materia, per stabilire i criteri di distinzione fra l'ipotesi in cui le operazioni referendarie non debbono avere più corso (in tutto o in parte) e quella in cui il referendum si trasferisce (o si estende) alle nuove disposizioni, occorre separare il caso della richiesta riguardante una legge (o atto equiparato) nella sua interezza o un organico insieme di disposizioni altrimenti individuate dal legislatore, da quello della proposta diretta soltanto alla abrogazione di disposizioni specifiche; che, alla stregua dei criteri ricavabili da detta sentenza, nel primo caso la cessazione totale delle operazioni referendarie consegue alla modificazione, comunque attuata, dei principi informativi della complessiva disciplina legislativa preesistente e la cessazione parziale alla non ricon-



ducibilità a quei principi delle singole disposizioni modificative (altrimenti il referendum si trasferisce o si estende alle nuove disposizioni) e nel secondo caso il referendum non deve avere più corso quando siano stati modificati i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti;

considerato che sulla base di tali criteri la modifica introdotta dalla legge n.533 del 1977 comporta la estensione delle operazioni referendarie riguardanti la legge n.152 del 1975 all'art. 2 della citata legge n.533;

considerato che ricorre, invero, il primo dei casi sopra enucleati essendo oggetto della richiesta una legge nella sua interezza;

che la introdotta modifica esaurendosi nell'ampliamento della figura criminosa con esclusione di un caso particolare, nell'inasprimento della sanzione e nella previsione dell'arresto facoltativo in flagranza, pur se innova anche nella sostanza la disciplina precedente, tuttavia è sempre riconducibile ai principi complessivamente ispiratori di questa, dei quali costituisce uno sviluppo ulteriore;

ritenuto, pertanto, che, estendendosi le operazioni referendarie alla nuova disposizione, occorre modificare correlativamente l'oggetto del quesito e trasmettere la presente ordinanza alla Corte Costituzionale perchè provveda alla verifica di sua competenza in ordine alla esistenza di eventuali ragioni di inammissibilità relative al suddetto art. 2 della legge n.533 del 1977.

P.Q.M.

L'UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

DISPONE

che le operazioni relative alla richiesta di referendum popolare per l'abrogazione della legge 22 maggio 1975, n. 152: "Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico" si svolgano sul quesito: "VOLETE VOI CHE SIA ABROGATA LA LEGGE 22 MAGGIO 1975, N.152, RECANTE "DISPOSIZIONI A TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO", COME MODIFICATA, NELL'ART. 5, DALL'ART. 2

DELLA LEGGE 8 AGOSTO 1977, N. 533: "DISPOSIZIONI IN MATERIA  
DI ORDINE PUBBLICO".

DISPONE

che la presente ordinanza sia comunicata:

All'On. Presidente della Repubblica;

Agli Onn. Presidenti delle Camere;

All'On. Presidente del Consiglio dei Ministri;

Al Sig. Presidente della Corte Costituzionale.

DISPONE

che essa venga notificata a mezzo di ufficiali giudiziari ai  
presentatori della richiesta Signori: Pietroletti Glauco,  
Capuzzo Francesca Romana, Pallicca Davide, Calderisi Giuseppe,  
Zeno Zencovich Vincenzo e Vigevano Paolo.

Così deciso in Roma nella sede dell'Ufficio Centrale  
per il Referendum, nell'edificio della Corte Suprema di  
Cassazione, il 24 maggio 1978.

*Severino Caputo*  
*Antonio Fiuminata*  
*Tommaso Nardelli*

*Riccardo Prandini*

*Leonardina*

*Giuseppe Bazzoni*

*Moderato*

*Giuseppe Belfiori*


*Filippo Auris*

*Manuello*

*Manuello*

Scud. P. em.

Arnaldo Lugaresi  
 Giovanni Gattuso  
 Gianni Bonbrigo  
 Vittorio Lorenzini  
 Ettore Calchi  
 Roberto Ferraresi  
 Giuseppe D'Amico  
 Franco Ortoppo  
 Vittorio Testa  
 Alberto Pedrotti  
 Cesare Ferrarini  
 Renato Spremo



Depositata nella Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione  
 il 25 maggio 1978.

Il Direttore di Cancelleria

*Albini*

